SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1995, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

95A5654

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 18:

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Prestito emesso con deliberazione degli azionisti del 28 dicembre 1972».

Estrazione di obbligazioni «Prestito emesso con deliberazione degli azionisti del 24 maggio 1971».

Isolglas, società per azioni, in Vestone (Brescia): Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1995, n. 406.

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare le procedure connesse alle operazioni di privatizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni riguardanti la CONSAP

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* La negoziazione dei certificati è in ogni caso assicurata da uno o più intermediari finanziari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, iscritti nell'apposito elenco degli operatori, tenuto presso la CONSOB, cui la società di gestione affida l'incarico con apposita convenzione redatta secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della stessa CONSOB, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.»;

b) all'articolo 14 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato o da società interamente controllate, anche indirettamente, dallo Stato il divieto di cui al comma 6 non opera.»;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Disposizioni tributarie).* — *1.* La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105,106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le

plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non si tiene conto, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, delle operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente;»;

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

«*3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*.».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il

pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0446

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1995, n. 407.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonché di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differenziare, in relazione alle rispettive potenze, gli impianti termici, al fine di consentire il controllo sull'esercizio e la manutenzione degli stessi da parte di personale munito di certificato di qualità ed iscritto in appositi albi nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gl

effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1.4 per cento in volume.

2. A partire dal 1° luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.

3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo Unichim n. 1135 (ed. maggio 1995).

4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.

2. A partire dal 1° gennaio 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1000 m cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

6. Entro il 30 ottobre 1995 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi di recupero dei vapori di benzine nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.

7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1° giugno 1996.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1995.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dello stesso giorno, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, al Ministero delle finanze dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;

Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, attuativo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. I comuni devono fornire al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1994 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1994, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni devono trasmettere, a mezzo plico postale raccomandato, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di cui al comma 1, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune. La trasmissione deve essere effettuata nel mese di ottobre 1995 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni trimestre successivo al predetto mese. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

3. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 2, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

4. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 2, deve provvedere a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 2.

1. Il Consorzio ANCI/CNC deve provvedere:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;

b) a trasmettere, su supporto magnetico, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni e dai supporti magnetici predisposti dai comuni;

c) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che dovrà essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmetterà al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3.

3. Le forniture di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono avvenire entro quattro mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

4. Resta a carico dei comuni la verifica tra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.

Art. 3.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici trasmessi dal Consorzio ANCI/CNC controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

2. Nel caso in cui i supporti megnetici non risultino rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 il Centro informativo del dipartimento delle entrate ne richiede la sostituzione. Il Consorzio ANCI/CNC, ovvero il comune che ha fornito i dati su supporti magnetici, deve consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non rispondenti.

Art. 4.

1. I costi relativi alle operazioni che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC, sono a carico del Consorzio stesso.

Art. 5.

1. I dati, acquisiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto, sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dai comuni per le attività tributarie di loro competenza. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 257

ALLEGATO 1

Regioni	Centri elaborativi CNC
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria	Centro di Torino Via Tirreno n. 247 10136 Torino Tel. 011-323662/369037/351566
Lombardia	Centro di Milano Via D. Trentacoste n. 3 20134 Milano Tel. 02-26414828/5018
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	Centro di Verona Corso Milano n. 92/B 37138 Verona Tel. 045-577873/577900
Emilia-Romagna	Centro di Bologna Via del Perugino n. 6 40126 Bologna Tel. 051-549200/549038
Marche, Abruzzo	Centro di Ancona Via dell'Industria n. 27 60127 Ancona Tel. 071-2802290/91
Toscana, Umbria	Centro di Firenze Via Riguccio Galluzzi n. 30 50134 Firenze Tel. 055-416004/6
Lazio	Centro di Roma Via R. Gigante n. 20 00142 Roma Tel. 06-502631
Campania, Molise	Centro di Napoli Via Cornelia dei Gracchi n. 34 80126 Napoli-Soccavo Tel. 081-7672899/7284679
Puglia	Centro di Bari Corso Alcide De Gasperi n. 292 70124 Bari Tel. 080-410099
Calabria, Basilicata	Centro di Catanzaro Via G. Da Fiore n. 44 88100 Catanzaro Tel. 0961-773221/22
Sardegna	Ufficio di Cagliari Via Molise n. 4/6 09127 Cagliari Tel. 070-493920
Sicilia	Ufficio di Palermo Via Pietro Nenni n. 28 90146 Palermo Tel. 091-6881673

ALLEGATO 2

MODALITA PER LA TRATTAZIONE E LA SPEDIZIONE DELLE COPIE PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DELLE DICHIARAZIONI I.C.I. RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 1994.

Trattazione.

Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si è provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva.

Spedizione:

1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 100 esemplari rispettando la numerazione attribuita;

2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, come dall'allegato fac-simile a), sulla quale deve essere indicato il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.

3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.

Fac-simile a)

DISTINTA RIEPILOGATIVA

dichiarazioni ICI per variazioni intervenute nel 1994

COMUNE DI ______________________________

Numero progressivo plico	Dal N.° protocollo	Al N.° protocollo	Numero copie per l'elaborazione meccanografica

data di compilazione ______________

Numero complessivo dei plichi inviati (compreso il presente)

IL COMPILATORE

Per ricevuta
(Consorzio ANCI/CNC)

data ricevuta ______________

ALLEGATO 3

FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI

FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI

Il Consorzio ANCI/CNC invia al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Centro Informativo, in Via Mario Carucci 85, Roma, i dati relativi alle differenti forniture su supporto magnetico ed in duplice copia.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla in cui sono specificati l'elenco dei seriali dei supporti magnetici e le loro caratteristiche tecniche; deve essere accompagnata inoltre da una lettera in duplice copia, in cui è specificato l'elenco dei seriali ed il numero totale dei records della fornitura oltre alle caratteristiche tecniche dei supporti inviati.

Il Centro Informativo, restituisce al Consorzio richiedente gli stessi supporti magnetici ad elaborazione avvenuta; di norma la copia di ciascun supporto rimane inalterata, mentre l'originale è integrato con i dati elaborati.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I supporti magnetici inviati dal Consorzio ANCI/CNC non devono contenere un numero di record logici superiore a 400.000 (di cui il numero massimo di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere di 25.000 record).

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri a cartuccia ed i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

Nel caso in cui ci fossero insormontabili problemi tecnici, possono essere concordate caratteristiche tecniche diverse.

A.1 NASTRI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 record logici.

A.2 NASTRI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numeri di tracce = 9;
- numeri di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 record logici.

A.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto deve riportare esternamente una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- denominazione ed indirizzo del Consorzio ANCI/CNC;
- numero progressivo dell'invio del supporto;
- numero progressivo del supporto e numero dei supporti dell'invio;
- tipo del supporto;
- indicazione in chiaro della procedura.

B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RECORDS

B.1 GENERALITÀ

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate, in caso di assenza del dato il campo va impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi numerici vanno allineati a destra ed il campo stesso va riempito nella parte non significativa di zeri; se il dato numerico è mancante il campo deve essere impostato completamente a 0.

Ogni nastro deve contenere nella sequenza di seguito indicata:

- 1 record di testa (tipo record 0);
- N record dati (tipo record 1 e 2);

– 1 record di coda (tipo record 9);

dopo il record di coda non deve essere memorizzata alcuna altra informazione.

Non vengono accettati file multivolume.

B.2 TRACCIATO RECORD

E' prevista l'utilizzazione di medesimi tracciati record sia per gli archivi inviati dal Consorzio ANCI/CNC, sia per quelli inviati in risposta dal Ministero delle Finanze.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 0)	N
2	2 - 4	3	Sigla identificativa fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio (eventuale)	N
6	13 - 14	2	Data creazione/anno	N
7	15 - 16	2	Data creazione/mese	N
8	17 - 18	2	Data creazione/giorno	N
9	19 - 120	102	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

Campo 2 Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore "ANC"

I campi 2, 3, 4 sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo nastro ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 1)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 56	24	Cognome	AN
5	57 - 76	20	Nome	AN
6	77	1	Sesso (valori: 'M', 'F')	AN
7	78 - 79	2	Data di nascita/anno	N
8	80 - 81	2	Data di nascita/mese	N
9	82 - 83	2	Data di nascita/giorno	N
10	84 - 108	25	Comune o Stato estero di nascita	AN
11	109-110	2	Provincia di nascita	AN
12	111	1	Flag di validazione	N
13	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzato dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non è modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risultato validato.

Campo 11 — Contiene la sigla automobilistica della provincia (RM=ROMA, EE=STATO ESTERO)

Campo 12

L'impostazione di questo campo è riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

5 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta omocodice;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi da 4 a 11 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo 12.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 2)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 95	63	Denominazione	AN
5	96 - 110	15	Sigla	AN
6	111	1	Flag di validazione	N
7	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

Campo 2

Contiene una matricola utilizzata dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3

Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non è modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5 — Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risulta validato.

Campo 6 — L'impostazione di questo campo è riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi 4 e 5 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	N
2	2 - 4	3	Identificativo della fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 9	2	Progressivo nastro	N
5	10 - 11	2	Numero totale nastri dell'invio	N
6	12 - 13	2	Data creazione/anno	N
7	14 - 15	2	Data creazione/mese	N
8	16 - 17	2	Data creazione/giorno	N
9	18 - 19	2	Filler	N
10	20 - 25	6	Totale records dati dei nastri	N
11	26 - 120	95	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

Campo 2 — Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore 'ANC'

ALLEGATO 4

FORNITURA DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI I.C.I.
PRESENTATE AI COMUNI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 1994
NORME E SPECIFICHE TECNICHE

INTRODUZIONE

In questa specifica tecnica vengono descritti il tracciato record e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni.

Il tracciato record deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- fornitura da parte dei Comuni al consorzio ANCI-CNC dei dati delle dichiarazioni su supporti magnetici; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; per tale fornitura si possono utilizzare solamente nastri magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC ai Comuni; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.

A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A.01 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a bobina

- 9 tracce di registrazione
- Densità di registrazione 6250 BPI
- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 488 bytes
- Lunghezza del record fisico 32696 bytes

A.02 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a cartuccia

- 18 tracce di registrazione
- Numero di tracce per pollice 37871
- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 488 bytes
- Lunghezza del record fisico 32696 bytes

A.03 Caratteristiche fisiche dei dischetti magnetici

- Dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS
- Organizzazione sequenziale
- Tipo di codifica ASCII standard

A.04 Etichette esterne dei supporti magnetici

Su ogni nastro dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- *fornitore:*

  va indicata la denominazione dell'ente che ha prodotto il supporto magnetico;
- *destinatario:*

  va indicata la denominazione dell'ente destinatario della fornitura;
- *centro consortile:*

  codice del centro consortile di provenienza del nastro (se il supporto è prodotto dal consorzio ANCI/CNC per il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate);
- *progressivo invio:*

  progressivo d'invio del nastro nell'ambito del Centro Consortile;
- *tipo di fornitura:*

  variazioni dichiarazioni ICI;
- *anno di variazione:*

  va indicato l'anno in cui si sono verificate le variazioni;
- *n° di records:*

  numero di records contenuti nel supporto;
- *data di fornitura:*

  data di consegna del nastro.

B. NORME PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI

Ad ogni dichiarazione va attribuito un progressivo di lavorazione (progressivo record) da riportare in ogni tipo record relativo alla dichiarazione.

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra, i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

Il codice comune e provincia deve essere codificato solo in caso di fornitura da parte del Consorzio ANCI/CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; negli altri casi va impostato a zero.

Il codice fiscale numerico va allineato a sinistra. I dati anagrafici vanno sempre acquisiti.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano relativi ad una società, nel campo relativo al cognome, va inserita la denominazione della società in tal caso i campi nome, data di nascita, sesso e comune di nascita non vengono riempiti.

C. ORDINAMENTO DEI RECORD NELL'AMBITO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni nastro magnetico fornito dovrà contenere un record di testa (primo record registrato) ed un record di coda (ultimo record registrato). Nei successivi punti della presente specifica vengono forniti, distintamente per tipo record, i tracciati di fornitura e le descrizioni dei campi componenti. Ogni nastro dovrà essere ordinato per i seguenti campi comuni ai vari tipi di record:

- codice del Centro Consortile;
- codice comune e provincia;
- numero del pacco;
- numero del protocollo;
- progressivo record;
- tipo record.

D. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD

Posizione, lunghezza e descrizione dei campi.

Configurazione:

A = ALFABETICA

AN = ALFANUMERICA

N = NUMERICA

TRACCIATO CONTABILE

RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 0	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile (impostato a zero se il fornitore è un comune)	NU
3	5 - 30	26	Filler (impostato a spazi)	AN
4	31 - 58	28	Codice della fornitura: impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
5	59 - 60	2	Anno di variazione. Va indicato l'anno di riferimento della dichiarazione	NU
6	61 - 85	25	Ente fornitore	AN
7	86 - 88	3	Progressivo invio	NU
8	89 - 94	6	Data di invio espressa nella forma ggmmaa	NU
9	95 - 488	394	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI TESTA DEL COMUNE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 1	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 488	434	Filler (impostato a spazi)	AN

FRONTESPIZIO (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ED AL DENUNCIANTE	
1	1	1	Tipo record vale sempre 2	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 37	6	Data di presentazione espressa nella forma ggmmaa	NU
			DATI RIGUARDANTI IL CONTRIBUENTE	
8	38 - 53	16	Codice fiscale	AN
9	54 - 57	4	Prefisso telefonico	NU
10	58 - 65	8	Numero telefonico	NU
11	66 - 125	60	Cognome (o denominazione)	AN
12	126-145	20	Nome	AN
13	146-151	6	Data di nascita espressa nella forma ggmmaa	NU
14	152	1	Sesso: può assumere i valori 'M' o 'F'	AN
15	153-177	25	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
16	178-179	2	Sigla della provincia di nascita	AN
17	180-214	35	Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN
18	215-219	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
19	220-244	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
20	245-246	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
			DATI RIGUARDANTI IL DENUNCIANTE	
21	247-262	16	Codice fiscale	AN
22	263-287	25	Natura della carica	AN
23	288-347	60	Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale)	AN
24	348-382	35	Domicilio fiscale (frazione, via e numero civico)	AN
25	383-387	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
26	388-412	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
27	413-414	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
28	415-488	74	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI RELATIVI AI CONTITOLARI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 3	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32	1	Numero d'ordine	NU
8	33- 48	16	Codice fiscale del contitolare	AN
9	49 - 53	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
10	54 - 59	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
11	60	1	Possesso	AN
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
12	61	1	Abitazione principale	AN
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
13	62	1	Flag firma: può assumere i valori	AN
			0 per firma presente	
			1 per firma assente	
14	63	1	Vedi campo 7	NU
15	64 - 79	16	Vedi campo 8	AN
16	80 - 84	5	Vedi campo 9	NU
17	85 - 90	6	Vedi campo 10	NU
18	91	1	Vedi campo 11	AN
19	92	1	Vedi campo 12	AN
20	93	1	Vedi campo 13	AN
21	94	1	Vedi campo 7	NU
22	95 - 110	16	Vedi campo 8	AN
23	111-115	5	Vedi campo 9	NU
24	116-121	6	Vedi campo 10	NU

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
25	122	1	Vedi campo 11	AN
26	123	1	Vedi campo 12	AN
27	124	1	Vedi campo 13	AN
28	125	1	Vedi campo 7	NU
29	126-141	16	Vedi campo 8	AN
30	142-146	5	Vedi campo 9	NU
31	147-152	6	Vedi campo 10	NU
32	153	1	Vedi campo 11	AN
33	154	1	Vedi campo 12	AN
34	155	1	Vedi campo 13	AN
35	156-159	4	Numero modello	NU
36	160-488	329	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 4	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 34	3	Numero d'ordine	AN
8	35	1	Caratteristiche dell'immobile:	AN
			vale: 1 per terreno agricolo	
			2 per area fabbricabile	
			3 per fabbricato con valore determinato catastalmente	
			4 per fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale	
9	36 - 70	35	Indirizzo dell'immobile	AN
10	71 - 78	8	Partita catastale	AN
11	79 - 81	3	Sezione	AN
12	82 - 86	5	Foglio	AN
13	87 - 91	5	Numero	AN
14	92 - 95	4	Subalterno	NU
15	96 - 101	6	Protocollo	AN
16	102-103	2	Anno di denuncia	NU
17	104-106	3	Categoria	AN
18	107-108	2	Classe	AN
19	109	1	Flag immobile storico:	AN
			vale: 0 per casella 12 non barrata	
			1 per casella 12 barrata	
20	110-122	13	Valore dell'immobile	NU

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
21	123	1	Flag valore provvisorio: vale: 0 per casella 14 non barrata 1 per casella 14 barrata	AN
22	124-128	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
23	129-130	2	Mesi di possesso	NU
24	131-132	2	Mesi di esclusione o esenzione dall'imposta	NU
25	133-134	2	Mesi di riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	NU
26	135-140	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
27	141	1	Flag di possesso al 31-12-94: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario	AN
28	142	1	Flag di esclusione o esenzione al 31-12-94: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario	AN
29	143	1	Flag di riduzione: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario	AN
30	144	1	Flag abitazione principale: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario	AN
31	145-147	3	Vedi campo 7	AN
32	148	1	Vedi campo 8	AN
33	149-183	35	Vedi campo 9	AN
34	184-191	8	Vedi campo 10	AN
35	192-194	3	Vedi campo 11	AN
36	195-199	5	Vedi campo 12	AN
37	200-204	5	Vedi campo 13	AN
38	205-208	4	Vedi campo 14	NU
39	209-214	6	Vedi campo 15	AN
40	215-216	2	Vedi campo 16	NU
41	217-219	3	Vedi campo 17	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
42	220-221	2	Vedi campo 18	AB
43	222	1	Vedi campo 19	AN
44	223-235	13	Vedi campo 20	NU
45	236	1	Vedi campo 21	AN
46	237-241	5	Vedi campo 22	NU
47	242-243	2	Vedi campo 23	NU
48	244-245	2	Vedi campo 24	NU
49	246-247	2	Vedi campo 25	NU
50	248-253	6	Vedi campo 26	NU
51	254	1	Vedi campo 27	AN
52	255	1	Vedi campo 28	AN
53	256	1	Vedi campo 29	AN
54	257	1	Vedi campo 30	AN
55	258-260	3	Vedi campo 7	AN
56	261	1	Vedi campo 8	AN
57	262-296	35	Vedi campo 9	AN
58	297-304	8	Vedi campo 10	AN
59	305-307	3	Vedi campo 11	AN
60	308-312	5	Vedi campo 12	AN
61	313-317	5	Vedi campo 13	AN
62	318-321	4	Vedi campo 14	NU
63	322-327	6	Vedi campo 15	AN
64	328-329	2	Vedi campo 16	NU
65	330-332	3	Vedi campo 17	AN
66	333-334	2	Vedi campo 18	AN
67	335	1	Vedi campo 19	AN
68	336-348	13	Vedi campo 20	NU
69	349	1	Vedi campo 21	AN
70	350-354	5	Vedi campo 22	NU
71	355-356	2	Vedi campo 23	NU

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
72	357-358	2	Vedi campo 24	NU
73	359-360	2	Vedi campo 25	NU
74	361-366	6	Vedi campo 26	NU
75	367	1	Vedi campo 27	AN
76	368	1	Vedi campo 28	AN
77	369	1	Vedi campo 29	AN
78	370	1	Vedi campo 30	AN
79	371-373	3	Vedi campo 7	AN
80	374	1	Vedi campo 8	AN
81	375-409	35	Vedi campo 9	AN
82	410-417	8	Vedi campo 10	AN
83	418-420	3	Vedi campo 11	AN
84	421-425	5	Vedi campo 12	AN
85	426-430	5	Vedi campo 13	AN
86	431-434	4	Vedi campo 14	NU
87	435-440	6	Vedi campo 15	AN
88	441-442	2	Vedi campo 16	NU
89	443-445	3	Vedi campo 17	AN
90	446-447	2	Vedi campo 18	AN
91	448	1	Vedi campo 19	AN
92	449-461	13	Vedi campo 20	NU
93	462	1	Vedi campo 21	AN
94	463-467	5	Vedi campo 22	NU
95	468-469	2	Vedi campo 23	NU
96	470-471	2	Vedi campo 24	NU
97	472-473	2	Vedi campo 25	NU
98	474-479	6	Vedi campo 26	NU
99	480	1	Vedi campo 27	AN
100	481	1	Vedi campo 28	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
101	482	1	Vedi campo 29	AN
102	483	1	Vedi campo 30	AN
103	484-485	2	Numero modello	NU
104	486-487	2	Totale modelli utilizzati	NU
105	488	1	Flag firma dichiarante:	AN
			vale: 0 per firma presente	
			1 per firma assente	

RECORD DI CODA DEL COMUNE (TIPO RECORD 5)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 5	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 67	13	Totale records relativi al comune	NU
6	68 - 80	13	Totale records di tipo 2 relativi al comune	NU
7	81 - 93	13	Totale records di tipo 3 relativi al comune	NU
8	94 -106	13	Totale records di tipo 4 relativi al comune	NU
9	107-488	382	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI CODA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 6)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 6	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 55	28	Codice della fornitura: è imposta a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
4	56 - 57	2	Anno di variazione	NU
5	58 - 82	25	Ente fornitore	AN
6	83 - 85	3	Centro Consortile	AN
7	86 - 98	13	Totale records di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
8	99-111	13	Totale records di tipo 3 contenuti nel supporto	NU
9	112-124	13	Totale records di tipo 4 contenuti nel supporto	NU
10	125-137	13	Totale records di tipo 1 contenuti nel supporto	NU
11	138-488	351	Filler (impostato a spazi)	AN

95A5664

DECRETO 23 settembre 1995.

Approvazione del modello per la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto che le società destinatarie dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura, rispettivamente, del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha previsto che le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23 dello stesso decreto, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconociuto;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995 data di entata in vigore del decreto-legge n. 41 del 1995 su cui presentare istanza per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive indicate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Denominazione	Codice fiscale

ISTANZA PER L' APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 n. 41, CONVERTITO DALLA L. 22 MARZO 1995 n. 85

La società ____________________

codice fiscale __________ telefono ____/____ con sede legale in __________

comune __________ prov. ____ e domicilio fiscale in __________

comune __________ prov. ____, rappresentata da __________

codice fiscale __________, in qualità di __________, con domicilio fiscale

in __________ comune __________ prov. ____

chiede l' applicazione delle imposte sostitutive sui maggiori valori dei beni o delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti attuati ai sensi della legge 30 Luglio 1990 n. 218

SOCIETA' CONFERITARIA

DIFFERENZA DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

1	Differenza (Maggiori valori)	.000
2	Minori valori	000
3	Maggiori passività e/o fondi per rischi ed oneri	.000
4	DIFFERENZA NETTA (da riportare alla colonna 1, rigo 5 o 6)	000

DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA

		IMPORTO [1]	ALIQUOTA [2]	IMPOSTA SOSTITUTIVA [3]
5	Differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (art. 23, comma 1)	.000	18 %	000
6	Differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (art. 23, comma 3)	.000	14 %	000
7	TOTALE	.000		.000

SOCIETA' CONFERENTE

DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA

		IMPORTO	ALIQUOTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
8	Differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (art 24, comma 1)	000	20 %	.000

9	IMPOSTA VERSATA In unica soluzione ☐ Rateale ☐	Data versamento		Codice concessione	000
10	II RATA	Data versamento		Codice concessione	.000
11	III RATA	Data versamento		Codice concessione	.000

RISERVATO ALLA SOCIETA' CONFERITARIA PER L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI, DIVERSI DALLA SOCIETA' STESSA, NEI CONFRONTI DEI QUALI LA DIFFERENZA NETTA ASSOGGETTATA AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E' CONSIDERATA COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	(*)
1			
2			
3			
4			

(*) Indicare 1 se trattasi della società o ente che ha effettuato il conferimento ai sensi dell art. 7, commi 2 e 5 della L n 218/90, 2 se trattasi di società alla quale sono state conferite le azioni rivenienti dai conferimenti effettuati ai sensi dell'art 7 commi 2 e 5 della L n 218/90, 3 se trattasi di società conferitaria di beni la quale a sua volta ha conferito ad altra società i beni stessi

Data __________ IL DICHIARANTE __________

95A5663

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1995.

Cessazione della gestione straordinaria della MAA Assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della diretiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dell'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 4 ottobre 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta MAA Assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 1° dicembre 1994, con il quale il presidente dell'ISVAP ha nominato il dottor Angelo Casò in aggiunta al commissario nominato con il citato provvedimento del 4 ottobre 1993;

Viste le dimissioni da commissario straordinario presentate dal dott. Roberto Pontremoli, a decorrere dal 1° marzo 1995;

Visti i decreti ministeriali 3 ottobre 1994, 2 febbraio 1995 e 31 maggio 1995, con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 4 ottobre 1993;

Visto il provvedimento dell'ISVAP in data 15 giugno 1995 con il quale la Securus Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Viste le deliberazioni delle assemblee dei soci della predetta Securus Assicurazioni in data 26 giugno 1995 e 18 settembre 1995, relative alla variazione della denominazione sociale in Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 21 settembre 1995 con il quale il presidente dell'ISVAP ha disposto l'approvazione, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, con effetto dal 1° ottobre 1995, della MAA Assicurazioni S.p.a. alla Nuova MAA Assicurazioni S.p.a., già Securus Assicurazioni S.p.a., nonché la decadenza di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a suo tempo rilasciate alla predetta MAA Assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera in data 26 settembre 1995, n. 513508, con la quale l'ISVAP ha avanzato la proposta per la cessazione dell'amministrazionestraordinaria della citata impresa;

Ritenuto opportuno, in conformità a quanto sopra, disporre la cessazione della predetta amministrazione straordinaria;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1995, è disposta, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, la cessazione della gestione straordinaria della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede in Milano, di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1993, 3 ottobre 1994, 2 febbraio 1995 e 31 maggio 1995, nelle premesse citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

p. *Il Ministro:* MASTROBUONO

95A5688

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Aggiornamento delle priorità per aree geografiche della cooperazione allo sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;

Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3, della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera *a)*, demanda la CICS la determinazione delle priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto altresì il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni di Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49;

Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992, con la quale, fra l'altro, sono state emendate alcune priorità per aree geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale;

Viste le proprie delibere del 24 giugno 1994 e 20 dicembre 1994 con le quali sono state aggiornate ulteriormente le priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 069/S I del 4 maggio 1995;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. Fermo restando quanto stabilito con le proprie delibere del 24 giugno e del 20 dicembre 1994 ed a modifica ulteriore degli articoli 2 e 4 della delibera del CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati anche per interventi di cooperazione in favore della Croazia, limitatamente a progetti di ricostruzione.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 173

95A5665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 settembre 1995.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9452).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno modificare le modalità di conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione, di cui all'art. 33 del regolamento n. 8221/94, prevedendo l'abbinamento automatico delle proposte al fine di agevolare l'operatività degli operatori autorizzati;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere nella citata fase di sottoscrizione, di cui all'art. 33 del regolamento n. 8221/94, specifiche modalità di conclusione dei contratti per le proposte che presentano modalità di esecuzione «Tutto o Niente»;

Considerata l'opportunità di estendere le funzioni di riscontro e rettifica giornalieri, previste nel citato regolamento n. 8221/94, anche ai contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, nonché titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 è modificato ed integrato come segue:

1. Dopo la lettera *o)*, dell'art. 2, è aggiunta la seguente lettera:

«*p)* "Liquidazione a contante non garantita" designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa.».

2. L'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Fase di sottoscrizione*). — *1.* Nella fase di sottoscrizione il sistema consente agli operatori autorizzati di immettere, modificare, e cancellare proposte di negoziazione sia per conto proprio sia per conto terzi.

2. Il sistema dà esecuzione alle proposte immesse dagli operatori secondo le modalità di cui all'art. 40.».

3. La lettera *b)*, dell'art. 34 è sostituita dalla seguente:

«*b)* determina, per i valori mobiliari per i quali siano stati conclusi contratti nella fase di sottoscrizione, i prezzi medi di sottoscrizione di cui all'art. 41.».

4. L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Proposte eseguibili in fase di sottoscrizione*). — *1.* Le proposte per l'esecuzione nella fase di sottoscrizione possono essere immesse esclusivamente con "limite di prezzo" e con le eventuali ulteriori modalità di esecuzione di cui al comma 2.

2. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

a) la modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 35;

b) "tutto o niente" (TON): la proposta deve essere soddisfatta integralmente al momento della sua sottoscrizione.

L'Organo di controllo di cui all'art. 62 stabilisce l'importo minimo della proposta e l'importo minimo dei relativi incrementi. La presenza del parametro TON viene evidenziata sul book da apposito indicatore.

3. Il sistema consente agli operatori autorizzati di limitare l'esposizione delle proprie proposte ad una quantità parziale; nel caso di proposte con modalità di esecuzione TON, sia la quantità parziale sia la quantità non esposta nel book devono essere comunque non inferiori all'importo minimo di cui al comma 2.».

5. L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte*). — *1.* Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, modificazione o cancellazione di proposte e alla conclusione di ciascun contratto, ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base al prezzo e alla priorità temporale, in ordine di prezzo decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita. Le proposte a prezzo d'asta sono esposte prima delle proposte a prezzo limitato e ordinate, tra loro, secondo la priorità temporale di immissione.

2. Le proposte sono eseguite dal sistema secondo le priorità di prezzo e di tempo di immissione.».

6. L'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Esecuzione delle proposte e conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione*). — *1.* Il sistema dà esecuzione alle proposte secondo le seguenti modalità:

a) proposte con limite di prezzo:

il sistema abbina automaticamente, per la quantità disponibile, la proposta immessa o modificata con una o più proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta stessa e conclude automaticamente uno o più contratti. Per ciascuna proposta, l'eventuale quantità insoddisfatta rimane visualizzata nel book;

b) proposte con limite di prezzo e modalità di esecuzione "tutto o niente" (TON):

il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte nel book con modalità di esecuzione "TON" e conclude automaticamente per ogni proposta sottoscritta il relativo contratto; tali proposte possono essere sottoscritte solo singolarmente. La sottoscrizione avviene, a pari condizioni di quantità, rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorità di prezzo e di tempo di immissione.».

7. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Prezzi medi di sottoscrizione*). — *1.* Nella fase di chiusura il sistema calcola separatamente il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento ed il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione.

2. Il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento è dato dal prezzo medio ponderato dei soli contratti derivanti dall'abbinamento automatico delle proposte a prezzo limitato.

3. Il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione è dato dal prezzo medio ponderato dei contratti derivanti dalla sottoscrizione, mediante applicazione, delle proposte a prezzo limitato con parametro di negoziazione TON.».

8. Il comma 2, dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il sistema rende, inoltre, disponibili almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo valido;

prezzo, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;

prezzo, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

ora di elaborazione richiesta.».

9. Il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 52 sono sostituiti dai seguenti commi:

«*4.* Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce ad intervalli di tempo determinati le informazioni relative ai soli valori mobiliari ammessi in detta fase. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo valido;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;

prezzo e quantità della migliore proposta a prezzo limitato in acquisto ed in vendita;

prezzo e quantità della migliore proposta con parametro di negoziazione TON in acquisto ed in vendita;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

ora di aggiornamento delle informazioni fornite.

5. Nella fase di chiusura il sistema telematico fornisce per ogni valore mobiliare almeno le seguenti informazioni:

prezzo ufficiale della seduta di cui all'art. 55;

prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantità totale scambiata;

prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantità totale scambiata;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;

controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante abbinamento automatico delle proposte;

controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.».

10. L'art. 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati sul MOT*). — *1.* Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante MOT espone per ogni titolo almeno i seguenti dati sui contratti conclusi:

il prezzo ufficiale giornaliero;

l'ultimo prezzo valido, di cui all'art. 2, con indicazione della data;

il prezzo d'asta determinatosi nell'ultima asta definitiva o di rinvio conclusa (prezzo seduta precedente);

il prezzo d'asta definitiva o di rinvio della giornata con l'indicazione della quantità scambiata;

il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantità totale scambiata;

il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantità totale scambiata.

2. Al termine delle fasi della negoziazione il consiglio di Borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.».

11. L'art. 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Prezzo ufficiale giornaliero*). — *1.* Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT è dato dal giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT è dato dal prezzo di asta e, in mancanza di questo, dal prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 41.».

12. Il comma 6, dell'art. 73, è sostituito dal seguente:

«*6.* Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.».

13. La rubrica ed il comma 1, dell'art. 75, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 75 (*Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema*). — *1.* Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. Ai contratti di compravendita aventi ad oggetto obbligazioni convertibili stipulati nei quattro giorni precedenti la data di ultima conversione, il sistema attribuisce automaticamente quale data di liquidazione il giorno di ultima conversione.».

14. Il comma 2, dell'art. 76, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 69, comma 1, fino al giorno antecedente la data di liquidazione, segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.».

15. Il comma 5, dell'art. 76, è sostituito dal seguente:

«*5.* I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati.».

16. Il comma 8, dell'art. 76, è sostituito dal seguente:

«*8.* Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.».

17. Dopo l'art. 78 è inserito il seguente capo:

«*Capo III*

SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO QUOTATI IN BORSA ED IVI STIPULATI, TITOLI OBBLIGAZIONARI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A CONTANTE E LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE NON GARANTITA NONCHÈ DIRITTI DI OPZIONE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN BORSA.

Art. 78-*bis* (*Funzioni del sistema*). — *1.* Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e liquidati nella liquidazione a contante non garantita nonché diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa e le relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante non garantita.

2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

3. Limitatamente ai contratti stipulati da operatori non aderenti alla stanza di compensazione di Milano ed aventi ad oggetto valori mobiliari non depositati presso sistemi di deposito accentrato, il sistema non provvede alla loro presentazione alle stanze di compensazione dando apposita evidenza agli operatori interessati.

Art. 78-*ter* (*Dichiarazioni degli operatori autorizzati e dei committenti*). — *1.* I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di stato quotati (MOT) e, relativamente ai diritti di opzione, conclusi mediante il sistema di contrattazione continua, sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto ed alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.

2. I dati relativi ai contratti che hanno per oggetto rispettivamente titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e diritti di opzione che sono stati conclusi dagli operatori con modalità diverse dalla negoziazione nel MOT e dalla contrattazione continua, sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

3. Il sistema consente, altresì, che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

4. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.

5. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi e le operazioni accessorie secondo le modalità e nei termini previsti ai commi 2, 3 e 4.

Art. 78-*quater* (*Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema*). — *1.* È Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato garantiti dallo Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data di liquidazione, il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito ed ai contratti aventi ad oggetto diritti di opzione il giorno di liquidazione stabilito dall'apposito calendario determinato dal Consiglio di Borsa.

Art. 78-*quinquies* (*Riscontro dei contratti conclusi*). — *1.* Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 78-*ter*, comma 5, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 78 *ter*, comma 5, fino al giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono più modificabili da parte dei dichiaranti.

4. I contratti conclusi per il tramite del MOT e, relativamente ai contratti aventi ad oggetto diritti di

opzione, conclusi per il tramite del sistema di contrattazione continua, sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalità previste all'art. 62, comma 4.

5. I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione nel MOT e dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati.

6. Le rettifiche di cui al comma 1, relative ai contratti dichiarati, debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente i contratti segnalati dandone apposita comunicazione alla Consob ed ai dichiaranti dei contratti stornati.

7. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente le operazioni accessorie segnalate e ne dà comunicazione ai dichiaranti stessi.».

18. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob; sarà, altresì, inviata al Consiglio di Borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

I punti da 2 a 11 della presente delibera entreranno in vigore a partire dal 30 ottobre 1995.

I punti 1 e 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente delibera entreranno in vigore dal 1° dicembre 1995.

Milano, 20 settembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A5667

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 6 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli celebrativi del centenario del cinema, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORATO GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario del cinema;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 1995, quattro francobolli celebrativi del centenario del cinema, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a tecnica combinata offset e calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 × 14; colori: policromia in offset - due colori in calcografia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono su tre valori, le locandine di film significativi della storia del cinema italiano con le rispettive leggende: «R. VALENTINO», «IL FIGLIO DELLO SCEICCO»; «TOTÒ», «L'ORO DI NAPOLI» e «F. FELLINI», «LE NOTTI DI CABIRIA»; su un valore il manifesto dedicato a «CINECITTÀ 95», realizzato da Massimo Antonello Geleng, in occasione del centenario del cinema.

Su ciascun francobollo, in basso, è raffigurato un gruppo di persone che esprimono meraviglia per il primo evento cinematografico e, in alto, con ornati grafici comuni, sono riportati il logo del centenario «100» e la leggenda «CENTENARIO DEL CINEMA». Completano i francobolli il valore «750» e la scritta «ITALIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A5671

DECRETO 6 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione della FAO, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORATO GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale e stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione della FAO;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione della FAO, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia, tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il simbolo del 50° anniversario della fondazione della FAO, che si innalza da un campo di spighe di grano. Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE FAO», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale*
dello Stato
VALENTINI

95A5672

DECRETO 6 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del IX centenario della consacrazione della primitiva Basilica cluniacense di Pontida e di Sant'Alberto da Prezzate, nel valore di L. 1.000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORATO GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del IX centenario della consacrazione della primitiva Basilica cluniacense di Pontida e di Sant'Alberto da Prezzate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del IX centenario della consacrazione della primitiva Basilica cluniacense di Pontida e di Sant'Alberto da Prezzate, nel valore di L. 1.000.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: due; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, a sinistra, la Basilica di Pontida e, a destra, un frammento del sarcofago di Sant'Alberto. Completano il francobollo la leggenda «IX CENTENARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA BASILICA DI PONTIDA E DELLA MORTE DI SANTO ALBERTO DA PREZZATE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale*
dello Stato
VALENTINI

95A5668

DECRETO 6 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del XIV Convegno mondiale di relatività generale e fisica della gravitazione, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORATO GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del XIV Convegno mondiale di relatività generale e fisica della gravitazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del XIV Convegno mondiale di relatività generale e fisica della gravitazione, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, i volti affiancati di Galileo Galilei e di Albert Einstein, la cupola di Santa Maria del Fiore in Firenze e, sullo sfondo di un cielo stellato, la formula caratterizzante la teoria generale del campo gravitazionale. Completano il francobollo, al lato sinistro, dal basso verso l'alto, la leggenda «14ª CONFERENZA MONDIALE DI RELATIVITÀ FIRENZE» e, in basso, la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale*
dello Stato
VALENTINI

95A5670

DECRETO 6 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della XXV edizione del Premio internazionale Asiago d'arte filatelica, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo della XXV edizione del Premio internazionale Asiago d'arte filatelica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1995, una cartolina postale per l'interno celebrativa della XXV edizione del Premio internazionale Asiago d'arte filatelica, nel valore di L. 750.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina cm 14,8 × 10,5; colori: sei; tiratura: un milione di esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che raffigura, sullo sfondo del paesaggio di Asiago, una ideale raccolta di francobolli che sbocciano su di un prato, la scritta «ITALIA» ed il valore «750». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso è

riprodotto il logo della manifestazione raffigurante, tra due fili dentellati, la scritta «ASIAGO» ed una stella alpina con a fianco la leggenda «25° PREMIO INTERNAZIONALE D'ARTE FILATELICA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A5669

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali contenente la tabella V;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali cambia la sua denominazione nella seguente nuova dizione: facoltà di scienze statistiche.

Art. 2.

L'art. 88 relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è soppresso e sostituito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali

Art. 88. — Alla facoltà di scienze statistiche afferisce il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali di durata quadriennale.

Art. 89. — Il corso di laurea si articola in percorsi. Ciascun percorso prevede un biennio comune ed un biennio specialistico per complessive ventiquattro materie oltre un esame idoneativo di lingua.

Art. 90. — Il numero degli iscritti a ciascun anno del corso di laurea può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze statistiche, su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, sulla base delle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione saranno stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 91. — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione al corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 92. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di cui all'art. 88, sono quelli indicati nel successivo art. 98.

Art. 93. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e del corso di diploma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti da esame con esito positivo, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di corso di laurea. In ogni caso sarà riconosciuta la prova di idoneità di lingua.

Il consiglio di corso di laurea determina nel regolamento previsto dalla legge n. 341/1990, i criteri per la convalida degli esami superati.

Art. 94. — Il piano di studi del corso di laurea comprende otto insegnamenti fondamentali, dodici caratterizzanti e quattro opzionali.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti, di norma, nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico dell'Ateneo di ventiquattro nonché la prova di idoneità di lingua e l'esame di laurea.

Art. 95. — Il consiglio di corso di laurea può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università di Messina o in altre università anche straniere. Inoltre le materie opzionali potranno anche essere scelte tra le materie caratterizzanti dei vari percorsi culturali.

Art. 96. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare ventiquattro esami di insegnamenti annuali ed una prova di idoneità in una lingua straniera moderna da scegliere tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. La prova di idoneità può esere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 97. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi scritta su un argomento relativo ad uno degli insegnamenti superati, secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 98. — Si considerano facenti parte dello statuto del corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, tutte le materie riportate all'art. 24 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Le discipline che si considerano previste sono le seguenti:

Materie fondamentali (comuni a tutti gli indirizzi):

analisi dei dati;

analisi matematica;

calcolo delle probabilità;

fondamenti di informatica;

geometria;

istituzioni di analisi matematica;

statistica;

teoria dei campioni.

Materie caratterizzanti:

analisi statistica multivariata;

biometria;

contabilità nazionale;

demografia;

demografia economica;

demografia sociale;

demografia storica;

econometria;

geografia della popolazione;

geografia politica ed economica;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di economia;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

modelli demografici;

sociologia;

statistica computazionale;

statistica economica;

statistica medica;

statistica per la ricerca sociale.

Materie opzionali:

classificazione ed analisi dei dati economici;

diritto commerciale;

ecologia umana;

economia applicata;

epidemiologia;

legislazione bancaria;

ricerca operativa;

sociologia del lavoro;

statistica applicata alle scienze biologiche;

teoria dell'inferenza statistica.

Art. 99. — Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 1° settembre 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A5673

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 *(in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 343** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995), **recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del 19 luglio 1995).

Art. 1.

Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) *per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale - *1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione.*

2-bis. *Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera* c), *si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le*

stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 3 e 4 del D.L. n. 6/1990 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993.

1-*bis*. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili.

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5, i lavoratori delle compagnie portuali ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro.

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

8-*bis*. È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato».

«Art. 4. — 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;

b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera c).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)".

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dei commi 6 e 9 dell'art. 1 del D.L. n. 237/1995 (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente: «6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7-8 *(Omissis)*.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli inteventi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali».

Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 22 agosto 1995, n. 348, in corso di conversione in legge, i cui commi 6 e 9 dell'art. 1 sostituiscono, con identica formulazione, i commi 6 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge non convertito.

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti) è il seguente:

«Art. 2. — Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, risultino eccedenti rispetto ai programmi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, coloro che debbano fruire del pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggior età e della maggiore anzianità contributiva, tra gli interessati che ne hanno fatto domanda.

Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino, alla scadenza del termine di presentazione stabilito nel sesto comma del precedente art. 1, inferiori ai predetti programmi, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell'art. 1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nei programmi di cui al terzo comma del medesimo art. 1. In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni con anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza.

Al lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta, alla data del pensionamento o dal primo giorno del mese successivo alla stessa, secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di cinque anni, comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio o di quaranta anni di contributi previdenziali.

I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva sono a carico dello Stato.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione per la disoccupazione.

All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di 15.000 milioni per l'anno 1983, di 12.000 milioni per l'anno 1984, di 16.000 milioni per l'anno 1985, di 16.500 milioni per l'anno 1986 e di 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), è il seguente:

«1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi».

— Il testo dell'art. 21 della medesima legge n. 84/1994, come sostituito dall'art. 3, comma 13, del D.L. 22 agosto 1995, n. 348, in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

— Il testo della legge n. 171/1973, recante: «Interventi per la salvaguardia di Venezia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973.

— Il testo del D.P.R. n. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1978.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera *a)* mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).* — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)*, e *c*, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a)*, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a)* con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a)*, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a)*, del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro».

— Il testo della legge n. 739/1983 recante: «Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

— Il testo degli articoli 143, 144 e 224 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 143 *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli artt. 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci e i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli artt. 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

«Art. 144 *(Stranieri e società equiparati)*. — Per motivi di interesse nazionale il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto emanato di concerto, con il Ministro per il tesoro e con quello per l'industria, artigianato e commercio, equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa».

«Art. 224 *(Riserva di cabotaggio e del servizio marittimo)*. — Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856; in materia di benefici alle imprese armatoriali), è il seguente:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per prino armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234».

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla *direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990*, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno *decennali*:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno *decennale* di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 2. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente «sviluppo» dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione fiscale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

«Art. 6. — 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

«Art. 10. — 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 9.

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero di un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

«Art. 11. — 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato».

«Art. 27. — 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.

2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni».

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 564/1993 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 3. — 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione».

«Art. 4. — 1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreché tali l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa».

«Art. 5. — 1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi».

«Art. 10. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto».

«Art. 14. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministro della marina mercantile può concedere i contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dalla società Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C-83 dell'11 aprile 1986».

«Art. 15. — 1. I contributi di cui all'art. 14 sono riferiti alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale, nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale e marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca di base tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi;

c) attività di ricerca applicata orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive poste da determinati tipi di veicoli, impianti e componenti di caratteristiche avanzate o innovative e attività di sviluppo volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi.

2. Per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 le percentuali di aiuto non potranno eccedere rispettivamente il 50 per cento ed il 25 per cento dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi di cui all'art. 14 sono corrisposti secondo le modalità indicate all'art. 9».

— Il testo della legge n. 361/1982, recante: «Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 giugno 1982.

— Il testo della legge n. 848/1984, recante: «Provvidenze per l'industria armatoriale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

— Il testo della legge n. 431/1991, recante: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992.

Art. 3.

Contributi all'industria cantieristica

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera *a)*, può concedere alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *b)*, e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *c)*, un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento cui alla lettera *d)* del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;

b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;

c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;

d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo della legge n. 223/1991, recante: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

— Il testo del D.L. n. 299/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994. Il testo della legge n. 451/1994, di conversione con modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1994 è ripubblicato il testo di detto decreto-legge coordinato con la legge di conversione, corredato delle relative note.

— Per il testo degli articoli 14 e 15 del D.L. n. 564/1993 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 16 del citato D.L. n. 564/1993, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti».

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile n. 373/1990 (Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica), è il seguente:

«3. La liquidazione del contributo [per nuovi investimenti, *n.d.r.*] è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro».

— Il testo della legge n. 431/1991 (rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992.

Art. 4.

Adeguamenti tariffari servizi marittimi sovvenzionati

1. La disciplina dettata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica ai servizi marittimi esercitati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che restano regolati dalla normativa di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Sono fatte salve le modifiche tariffarie intervenute per l'anno 1995 per i servizi delle suddette società.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 10 *(Prezzi e tariffe)*. — 1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi».

— Il testo della legge n. 856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica [gruppo Finmare] e interventi per l'armamento privato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 1986.

— Il testo del D.L. n. 77/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989. Il testo della legge n. 160/1989, di conversione con modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1989 è pubblicato il testo di detto decreto coordinato con la legge di conversione.

Art. 5.

Finanziamento di opere aeroportuali

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A5573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante: «Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni»

Il decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante: «Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1995.

95A5613

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, firmato a Roma il 7 maggio 1993.

Il giorno 23 agosto 1995 si è concluso lo scambio delle notifiche dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, firmato a Roma il 7 maggio 1993.

In conformità all'art. 14, l'accordo è entrato in vigore in data 23 agosto 1995.

95A5680

MINISTERO DEL TESORO

Provvedimenti concernenti la concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 20/197 ab del 6 settembre 1995 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Gamma S.r.l., corrente in Trieste, via Coroneo, 19, esercente l'attività di cambiavalute.

Con decreto ministeriale n. 21/197 ab del 6 settembre 1995 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Briganti Maria Antonietta, corrente in Gallipoli, corso Roma, 219, esercente l'attività di cambiavalute.

95A5675

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grado

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 21 luglio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 177, sita in Grado (Gorizia), riportata nel catasto terreni del comune censuario di Grado, al foglio di mappa n. 38, particelle n. 40/18 B e n. 940/1 B.

95A5676

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
501 FI	Mazzoli Enzo	Firenze	2
1017 FI	Junior Vega S.r.l.	Impruneta	7
1102 FI	Mino Veloci S.r.l.	Firenze	2
72 FO	Spadarella Roberto	Riccione	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
374 AL	Zavanone Fratelli	Valenza
3030 AL	New Gold di Farinella M. & C.	Valenza
3269 AL	Zogno Roberto	Valenza
3332 AL	Capuzzi Silvia	Valenza
241 BO	Rezzolla Claudio	Bologna
21 CS	Caparelli Caterina	S. Marco Argentano
234 FI	Andreoni Luciano	Firenze
716 FI	Romiti Luciano	Firenze
735 FI	Turrini Dante	Firenze
787 FI	Nencioni Bruno	Firenze
815 FI	Cecchi Nello	Bagni a Ripoli
881 FI	A.R.O.S. S.d.f.	Lastra a Signa
909 FI	Morandi Sergio	Reggello
1127 FI	D.T.B. S.a.s.	Lastra a Signa
1131 FI	Mialani Maurizio	Firenze
1152 FI	F.A.R. di Laura Passalacqua	Lastra a Signa
1171 FI	Ballerini Giovanni	Firenze
1193 FI	La Lastra S.r.l.	Figline V.no
1194 FI	Paoletti Luca	Firenze
118 FO	Aurum di Calonici & Vespignani	Rocco San Casciano
1694 MI	La.Met. S.r.l.	Milano
461 NA	F.lli De Maria S.r.l.	Napoli
703 RM	D'Andrea Silvana	Roma
996 VI	Targono Renz	Vicenza
2064 VI	R.D.C. S.r.l.	Costabissara

95A5678

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Salerno ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 14 settembre 1995, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno viene autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. Alcatel Italia l'immobile sito in Salerno, via S. Allende numeri 19/21 al prezzo di L. 7.000.000.000.

95A5679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unità di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unità di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unità di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania e unità di Catania e Messina.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania e unità di Catania e Messina, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 27 febbraio 1987.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unità di Torre Le Nocelle (Avellino).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unità di Torre Le Nocelle (Avellino), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unità di Torre Le Nocelle (Avellino), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SI.TE.CO, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 24 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994, della ditta S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unità di Isola delle Femmine (Palermo).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unità di Isola delle Femmine (Palermo), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Scev, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, ora Pharmacia S.p.a., con sede in Milano e unità di Centro ricerche di Nerviano (Milano), via Bezzi (Milano) e via Imbonati (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1994 al 1° dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n 451

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione motori diesel di Bari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di Livorno, Oarn di Genova e Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e Servizio tecnico di Monfalcone (Gorizia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat, con sede in Bari e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coens, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità in zona industriale di Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatessile, con sede in Napoli e unità in Casandrino (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità in divisione costruzioni mercantili di Ancona, Atsm Trieste, Castellammare di Stabia (Napoli), Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia) e Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità in Pomezia (Roma), Milano, Bologna, Napoli e Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ila Valdadige solai, con sede in Bari e unità in Siggiano e Venusio (Matera), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi d'Italia, con sede in Tufino (Napoli) e unità in Tufino (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unità in Nola c/o C.I.S. di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unità in Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Oma sud, con sede in Napoli e unità in Capua (Caserta), per il periodo dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Giem - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unità in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 14 gennaio 1996 al 13 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori interessati già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unità in Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.a.s. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unità in Augusta (Siracusa), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scev, con sede in Catania e unità in Catania, per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, ora Pharmacia S.p.a., con sede in Milano e unità in centro ricerche di Nerviano (Milano), via Bezzi, Milano e via Imbonati Milano, per il periodo dal 2 dicembre 1994 al 1° giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1995 al 1° dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è esteso il decreto ministeriale emanato in data 19 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15, del 19 gennaio 1995, in favore degli ottantadue dipendenti della S.p.a. Rambaudi con sede ed unità in Rivoli (Torino) di cui al verbale di accordo collettivo del 20 marzo 1995.

A seguito dell'estensione sopra prevista in favore degli ottantadue lavoratori interessati della Rambaudi, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 5 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unità in Portovesme (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta in precedenza è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

95A5685

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'Associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulana S.c.r.l, in Mogliano Veneto

Con decreto ministeriale n. 90633 del 6 maggio 1994, è stata accertata nell'Associazione di produttori ortofrutticoli denominata «Associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulana S.c.r.l.» con sede in Mogliano Veneto, via Marconi n. 47, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 172 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della citata legge n. 622/1967 e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

95A5683

Cancellazione dell'Unione nazionale delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, in Roma

Con decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 9591937, è stata cancellata l'Unione nazionale delle associazioni dei produttori ortofrutticoli - UNAPRO, con sede in Roma.

La predetta unione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

95A5681

Cancellazione dell'Unione nazionale tra le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari, in Roma

Con decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 9591938, è stata cancellata l'Unione nazionale tra le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA, con sede in Roma.

La predetta unione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

95A5682

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per alcuni vini da tavola.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminata la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere — ad integrazione delle indicazioni geografiche tipiche già proposte — il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Orcia» relativa ai vini da tavola prodotti sul territorio omonimo ricadente nella regione Toscana, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alla sopra citata indicazione geografica tipica «Orcia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminata la domanda presentata dalla regione Campania - assessorato agricoltura, intesa ad attenere — ad integrazione delle indicazioni geografiche tipiche già proposte — il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sotto elencate:

Dugenta;

Epomeo;

Galluccio;

Pompeiano;

Roccamonfina;

Sannio o Sannio Beneventano;

Terre al Volturno

relative ai vini da tavola prodotti nel territorio della regione Campania, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle stesse.

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alle sopra citate indicazioni geografiche tipiche.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminata la domanda presentata dalla regione Umbria - assessorato agricoltura, intesa ad ottenere — ad integrazione delle indicazioni geografiche tipiche già proposte — il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Allerona» e «Lago di Corbara», relative ai vini da tavola prodotti sul territorio omonimo ricadente nella regione Umbria, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle stesse.

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alle sopra citate indicazioni geografiche tipiche «Allerona» e «Lago di Corbara».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminata la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere — ad integrazione delle indicazioni geografiche tipiche già proposte — il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colline del Milanese» relativa ai vini da tavola prodotti sul territorio omonimo ricadente nella regione Lombardia, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alla sopra citata indicazione geografica tipica «Colli del Milanese».

95A5684

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 199 del 26 agosto 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto MTR n. 529/1995 del 4 agosto 1995, concernente la specialità medicinale «KETOPROFENE IBI», a pag. 45, seconda colonna, alla voce Numeri A.I.C., per la confezione 30 capsule x mg 100, in luogo di: «... *ORV591* (in base 32)», leggasi: «... *ORUS91* (in base 32)».

95A5626

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189